



Sentenza n. 201 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatrice e redattrice: Antonella Sciarrone Alibrandi
decisione del 30 ottobre 2024, deposito del 17 dicembre 2024
comunicato stampa del 17 dicembre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso n. 17 del 2024

parole chiave:

SANITÀ PUBBLICA – SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – FINANZA PUBBLICA

disposizioni impugnate:

- artt. 1, commi 1, 2 e 3, 3, comma 1, e 7, comma 1, lettera c), della [legge della Regione Calabria 14 marzo 2024, n. 8](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 81, terzo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale - non fondatezza

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale in relazione ad alcune disposizioni della **legge reg. Calabria n. 8 del 2024**, volte a promuovere l'istituzione, a livello sia ospedaliero che territoriale, di ambulatori, anche multidisciplinari, dedicati all'**attività gratuita di screening, trattamento e gestione degli esiti della fibromialgia**.

Le questioni sono state sollevate con riguardo agli artt. 3, 81, terzo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost.

La Corte ha dichiarato **non fondate** parte delle questioni sollevate riguardo all'**art. 1, commi 1 e 2**, perché le disposizioni impugnate, nelle parti concernenti la fibromialgia, **non incorrono nel divieto di spese non obbligatorie**, di cui all'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, in quanto – in attesa dell'inserimento di tale sindrome fra le patologie la cui diagnosi e cura è a carico del Servizio sanitario nazionale – provvedono alla **realizzazione di prestazioni comunque previste e finanziate dallo Stato, grazie allo specifico fondo istituito nel 2021**. In questa particolare prospettiva, chiarisce la Consulta, le prestazioni in discorso, pur riconducibili al *genus* delle prestazioni extra-LEA, ne costituiscono una *species* particolare, perché, in quanto finanziate direttamente dallo Stato,

esse non generano alcun incremento di spesa a carico del bilancio regionale, idoneo a pregiudicare la copertura delle spese per i LEA.

Le stesse disposizioni sono state considerate, invece, **incostituzionali** nella parte in cui estendono la previsione dell'istituzione, nel territorio regionale, di ambulatori anche multidisciplinari, **alla diagnosi, al trattamento e alla cura dell'elettrosensibilità**, sindrome distinta dalla fibromialgia, peraltro finora neppure riconosciuta quale patologia in senso tecnico dagli organismi internazionali e interni di ricerca medica. Le prestazioni inerenti a tale sindrome, infatti, in quanto non riconducibili al fondo di cui all'art. 1, comma 972, della legge n. 234 del 2021, specificamente riferito alla sola fibromialgia, né ai LEA, sono tali da generare un **incremento della spesa sanitaria regionale incompatibile con il divieto di spese non obbligatorie**.

Al riguardo, la Corte costituzionale ha espressamente **sollecitato la Regione Calabria** a provvedere a dare al più presto attuazione alle misure finalizzate alla diagnosi e cura della fibromialgia in linea con quanto previsto dal legislatore statale già con l'art. 1, comma 972, della legge n. 234 del 2021 e con il d.m. 8 luglio 2022, impiegando le risorse a ciò appositamente destinate e ad oggi non ancora utilizzate.

Il giudice delle leggi ha poi dichiarato **non fondate** le censure relative alle previsioni di cui all'**art. 1, comma 3, art. 3, comma 1, e art. 7, comma 1, lettera c)** inerenti alle attività di collaborazione presso gli ambulatori multidisciplinari, nonché, più in generale, di supporto e aiuto ai pazienti, per le quali è espressamente indicato il coinvolgimento solo di associazioni di volontariato e di altre associazioni. Secondo la Corte, infatti, **il richiamo operato dal legislatore regionale solo ad alcuni tipi di enti del terzo settore (ETS)**, peraltro in maniera poco accurata e disomogenea, **non ha un significato preclusivo, bensì meramente esemplificativo**, per cui le disposizioni censurate devono essere interpretate nel senso che i riferimenti alle associazioni di volontariato, al volontariato e alle associazioni sono estesi a qualunque ETS annoverato nell'art. 5 cod. terzo settore.

Jacopo Ferracuti